

COMUNE DI CONFENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 43 del 14-10-2024

OGGETTO: Art. 1 comma 557 della Legge n. 311 del 30.12.2004 - Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Rosasco (PV).

L'anno duemilaventiquattro, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 15:00, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita **in modalità telematica**, sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. **Massimo Equizi**.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	SINDACO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	VICE SINDACO	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Art. 1 comma 557 della Legge n. 311 del 30.12.2004 - Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Rosasco (PV).

LA GIUNTA COMUNALE

RIUNITASI in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2022;

PREMESSO CHE:

il Comune di Rosasco (PV), con nota pervenuta prot. n. 2926 del 09/10/2024 acquisita al Protocollo di questo Comune in data 13/10/2024 al n. 5213, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzazione della dipendente del Comune di Confienza, Sig.ra Concina Geromina, ex cat. C5, profilo Istruttore Amministrativo, per svolgere attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, per il periodo 01/11/2024 – 31/12/2025;

RICHIAMATI:

- a) l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- b) l'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- c) Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- d) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- e) il divieto di cumulo di impieghi pubblici previsto dall'art. 65 del DPR n. 3 del 1957, in quanto richiamato in applicazione dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in cui si dispone che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, fatte salve le eventuali eccezioni stabilite da leggi speciali e che l'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente;
- f) il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il

comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non è da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

- g) le deliberazioni n. 17/2008 Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, n. 3 e n. 23 del 2009, Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente del comune di provenienza;

DATO ATTO che:

- la dipendente interessata ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di cui sopra;
- la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Confienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;

VISTI:

- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i.;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali;

RITENUTO opportuno concedere l'autorizzazione, dando atto che:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista per il periodo 01/11/2024 – 31/12/2025;
- il compenso da corrispondere sarà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali e sarà a carico del Comune di Confienza (PV);

RICONOSCIUTA la propria competenza e ritenuto di potersi esprimere positivamente nell'ottica del principio di collaborazione tra istituzioni pubbliche;

VISTI:

- la normativa in materia di personale degli enti locali;
- il C.C.N.L. vigenti per il personale non dirigente Regioni Autonomie Locali;
- il CCNL Funzioni locali del 21.05.2018;
- il T.U.E.L.;

VISTA la normativa in materia;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di mettere in condizione entrambi gli enti di adottare le opportune determinazioni sul personale di cui trattasi;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere della Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli unanimi, espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, la dipendente Sig.ra Concina Geromina, Istruttore Amministrativo, inquadrata contrattualmente ex Cat. C posiz. Economica C5, a prestare attività lavorativa, al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Confienza, ente di appartenenza, presso il Comune di Rosasco (PV), ente utilizzatore, per n. 12 ore settimanali, per il periodo 01/11/2024 – 31/12/2025;
- 3) DI DARE ATTO che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata dalla dipendente sarà a carico del Comune di Rosasco (PV) il quale provvederà al pagamento degli emolumenti, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali ed alla predisposizione del rendiconto analitico di quanto corrisposto.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 43 del 14-10-2024 avente per oggetto: “Art. 1 comma 557 della Legge n. 311 del 30.12.2004 - Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Rosasco (PV).”

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANGELA GIOVANNA NATALE)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 26-10-2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 26-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

Nello stesso giorno 26-10-2024 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 26-10-2024 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 26-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Equizi